

AVVISI SCADUTI

ANNO 2025*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 31 GENNAIO 2025

FONDAZIONE MARZOLINI

Consiglio di Amministrazione

(inserita con determinazione dirigenziale 10 gennaio 2025, n. 175)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 6, 7, 8, 9, 14) *
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	24 febbraio 2025	4 anni (i componenti non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione)	31 gennaio 2025

Requisiti specifici

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Cause ostative

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- siano dipendenti della Fondazione;
- abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;
- che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;
- versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;
- subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);
- subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Compenso

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

* Statuto:

"Art. 2 - Scopo istituzionale, attività accessorie e connesse e ambito territoriale

La fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare la Fondazione Marzolini intende continuare a perseguire gli scopi che furono indicati dal suo fondatore Monsignor Nazareno Marzolini nel rogito fondativo del 27.09.1914 ma nel contempo ritiene necessario aggiornarli tenendo conto della mutata realtà sociale, economica e istituzionale odierna. Il fine educativo formativo e assistenziale del mondo giovanile (soprattutto femminile) si conferma come il principale scopo istituzionale, da perseguire direttamente in proprio o anche attraverso le agenzie educative, le istituzioni e gli enti pubblici del territorio, attivando percorsi di sensibilizzazione e di promozioni di studi e ricerche, coinvolgendo le scuole del territorio e l'Università di Perugia.

La Fondazione potrà promuovere tutte quelle attività che siano finalizzate alla realizzazione dei propri scopi, nonché a procurarsi i mezzi finanziari ed economici.

La Fondazione potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti. La Fondazione potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

La Fondazione nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili ed opportune, compatibili con il presente Statuto.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse.

La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Umbria.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il CdA è composto da 5 (cinque) membri di cui:

- n. 1 membro di diritto appartenente alla famiglia Marzolini;
- n. 1 membro nominato dal Comune di Perugia;
- n. 1 membro nominato dalla Regione Umbria;
- n. 1 membro nominato dall'Arcidiocesi di Perugia;
- n. 1 membro nominato dal Capitolo della Cattedrale di Perugia.

Il membro di diritto dura in carica a vita, gli altri membri durano in carica 4 anni, dalla data di insediamento dell'Organo, essi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione.

Alla naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione deve essere effettuata la ricostituzione del C.d.A.. Qualora i discendenti della famiglia Marzolini venissero a mancare, la nomina del membro di diritto spetterà alla Caritas di Perugia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 dell'originario Statuto.

Il C.d.A. si insedia su convocazione del presidente uscente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Requisiti di onorabilità

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Art. 9 - Cause di incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione coloro che:

siano dipendenti della Fondazione;

abbiano causa pendente o rapporti di credito o debito con la Fondazione;

che siano stati dichiarati inabilitati, interdetti, per i quali sia stato nominato un amministratore di sostegno o che siano dichiarati falliti;

versino in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione;

subiscano una condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 7 lett. b);

subiscano l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Art. 14 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e di garantirne il regolare funzionamento, in particolare:

approvare lo statuto e le modifiche statutarie;

approvare eventuali regolamenti interni di organizzazione e amministrazione;

approvare programmi della Fondazione e darne attuazione;

approvare il bilancio di esercizio e redigere la relazione integrativa;

determinare le dotazioni finanziarie, strumentali e organiche, ai fini del raggiungimento dello scopo e dei servizi espletati dalla Fondazione;

deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;

accettare eredità, legati, donazioni, nonché approvare le variazioni patrimoniali;

dichiarare la decadenza dei consiglieri;

assumere tutte le decisioni opportune in merito al personale e alle risorse umane, se eventualmente presenti;

proporre all'autorità competente l'estinzione della Fondazione;

eleggere il Presidente;

nominare il revisore e stabilire il relativo compenso;

nominare tra i suoi componenti il Segretario;

adottare ogni altro provvedimento di competenza della Fondazione anche non previsto dallo Statuto.

L'approvazione dello Statuto, delle sue modifiche, delle variazioni patrimoniali, richiedono la presenza e il voto favorevole di almeno cinque consiglieri su sette aventi diritto."